

CAMERA DEI DEPUTATI N. 357

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARZIO, DEL DONNO, NICOSIA

Presentata l'11 agosto 1976

Provvedimenti per la tutela e la salvaguardia del carattere monumentale e storico della zona archeologica di « Montesannace » in agro di Gioia del Colle (Bari)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da anni una delle zone archeologiche di maggior interesse dell'Italia meridionale, « Montesannace », in agro di Gioia del Colle, è abbandonata alla solitudine e alla dimenticanza da parte degli enti che dovrebbero provvedere alla cura di essa.

Dopo secoli di silenzio, i lavori di scavo furono iniziati nell'immediato dopoguerra e portati saltuariamente avanti fino a circa dieci anni fa quando, malgrado l'immenso valore storico ed archeologico dei ritrovamenti, furono inspiegabilmente sospesi.

Tutto fu abbandonato e fino a qualche anno fa era possibile rinvenire ossa umane lasciate alle intemperie nelle tombe scoperte.

Fondi assegnati anni fa per la costruzione di un *antiquarium* sul posto, furono stornati per altri lavori ed ora la zona è mèta di pascoli che finiscono col rovinare quei resti che erano già stati portati alla luce.

Compito del Governo è di salvaguardare i centri archeologici e nasce da ciò l'urgente necessità di prendere immediati provvedimenti per la tutela del patrimonio di « Montesannace » che appartiene alla più antica storia della nostra nazione.

È alla vostra sensibilità verso l'antica storia del nostro popolo che noi ci richiamiamo, onorevoli colleghi, affinché venga accolta la nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le opere di salvaguardia del patrimonio archeologico della zona di « Montesannace » in agro di Gioia del Colle (Bari), di notevole interesse storico, sono, a norma della presente legge, a totale carico dello Stato.

ART. 2.

Sono eseguiti a totale carico dello Stato:

- a) i lavori di scavo nella zona archeologica;
- b) il lavoro di restauro dei reperti trovati;
- c) i lavori di recinzione della zona archeologica;
- d) la costruzione sul posto di un *antiquarium* per la conservazione dei reperti trovati.

ART. 3.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge un comitato composto da tre rappresentanti della Sovrintendenza alle antichità della Puglia e dal sovrintendente onorario di Gioia del Colle dovrà redigere il programma quinquennale organico delle opere previste.

Spetta alla Sovrintendenza alle antichità della Puglia la funzione di coordinamento.

L'approvazione del programma con decreto del sovrintendente equivale a dichiarazione di pubblica utilità e comporta dichiarazioni di urgenza e di indifferibilità dei lavori a tutti gli effetti di legge.

ART. 4.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere completata entro cinque anni.

Per provvedere all'esecuzione dei lavori previsti è autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 500 milioni per il 1976 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1977, 1978, 1979 e 1980.

Le somme non impiegate in un anno finanziario possono essere utilizzate negli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.